

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 Protezione Patrimonio Naturale

Prot. n. 34567

del 23.05.11

CIRCOLARE N. 1 DEL 23.05.11

OGGETTO: Parco Monti Sicani. Chiarimenti in merito all'ottemperanza delle norme di salvaguardia di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 8 della l.r. n. 14/1988 e rilascio dei relativi nulla-osta.

AI COMUNI DI:

BIVONA, BURGIO, CAMMARATA,
CASTRONOVO DI SICILIA, CHIUSA
SCLAFANI, CONTESSA ENTELLINA,
GIULIANA, PALAZZO ADRIANO, PRIZZI,
SAN GIOVANNI GEMINI, S. STEFANO DI
QUISQUINA, SAMBUCA DI SICILIA

LORO SEDI

AL DIRIGENTE GENERALE
DELL'ASSESSORATO
REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE -
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA
FORESTE DEMANIALI
VIA LIBERTA' 97
90100 PALERMO

AL DIRIGENTE GENERALE
DELL'ASSESSORATO DEI BENI
CULTURALI E DELLE IDENTITA'
SICILIANE
VIA DELLE CROCI 8
90139 PALERMO

AL DIRIGENTE GENERALE
DELL'ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE COMANDO
CORPO FORESTALE
VIALE REGIONE SICILIANA
90100 PALERMO

Con il DA. n. 160 del 15/9/2010 ai sensi della L.r. 6 maggio 1981, n.98, della L.r. 9 agosto 1988 n.14 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 della L.r. 14 maggio 2009, n. 6 è stato istituito il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" ed è stato costituito l'Ente di gestione del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Il TAR Sicilia — Sez. I^a con le sentenze n. 356/2011, n. 357/2011 e n. 358/2011 ha annullato il citato DA. n. 160 del 15 settembre 2010, istitutivo del Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani" e costitutivo dell'Ente gestore, ferma restando la vigenza delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 24 commi 6, 7 e 8 della L.r. n. 14/1988, scaturite dalla pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati, della proposta di parco.

Il CGA Regione Sicilia con le ordinanze n. 396/2011, n. 397/2011 e n. 398/2011 ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia delle sentenze del TAR Sicilia rispettivamente n. 356/2011, n. 358/2011 e n. 357/2011 riguardanti l'istituzione del Parco dei Monti Sicani.

Pertanto questo Assessorato con D.A. n.57/GAB del 19/04/2011 ha annullato il D.A. n.160 del 15/9/2010 con il quale, ai sensi della L.r. 6 maggio 1981, n. 98, della L.r. 9 agosto 1988 n.14 e ss.mm.ii. e dell'art. 84 della L.r. 14 maggio 2009, n. 6, è stato istituito il Parco naturale regionale denominato Parco dei Monti Sicani " e costituito il relativo Ente gestore.

Con l'art. 2 del citato D.A. n.57/GAB del 19/04/2011 è stata fatta salva la vigenza delle norme di salvaguardia di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 8 della l.r. n. 14/1988 scaturite dalla pubblicazione, all'albo pretorio dei comuni interessati, della proposta di parco elaborata dal comitato di proposta previsto dall'art.64 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6. Si riportano di seguito i citati commi.

"...6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, [n. 98](#), dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'art. 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale.

7. Sulle richieste di nulla-osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.

8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nulla-osta di cui al comma 7...."

Pertanto tutti le proposte di attività che rientrano nel citato comma 6 dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento ai fini dell'emanazione del relativo nulla-osta, se le stesse non contrastano con le indicazioni della " **Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco** " pubblicata anch'essa, con il perimetro e la zonizzazione all'albo pretorio dei comuni interessati.

In ultimo si precisa che il comma 5 del citato articolo 24 della L.r. 14/88 dispone che dalla costituzione dell'ente parco il nulla-osta, di cui al comma 4 del citato art. 24 " *...è rilasciato dal presidente dell'Ente parco sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, [n. 1497](#) e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente...."*

Pertanto nelle more della reistituzione del parco, in vigenza delle norme di salvaguardia, si precisa che il nulla-osta, rilasciato da questo Assessorato, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 24 della L.r. 14/88, riguardante “qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio”, ricadente nelle zone A, B e C con esclusione della zona D, non ha la valenza prevista dal comma 5 del citato art. 24 e risulta quindi necessario acquisire, per qualsiasi proposta di attività che comporti trasformazione del territorio, tutti gli altri pareri previsti dalla normativa vigente.

FIRMATO
Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)